



## **Organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo**

Reggio Emilia, 4.07.2017

### **Riferimenti normativi**

Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n.90;  
Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231;  
Provvedimento Banca d'Italia marzo 2011;  
Comunicazioni UIF Banca d'Italia maggio 2011 e aprile 2012;  
Provvedimento Banca d'Italia aprile 2013.

L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio si esplica attraverso l'introduzione di presidi volti a garantire la piena conoscenza del cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l'individuazione delle operazioni sospette, con riferimento a tre istituti fondamentali:

- 1) **adeguata verifica della clientela** con la quale si instaurano rapporti o si effettuano operazioni;
- 2) **registrazione dei rapporti e delle operazioni** e conservazione dei relativi documenti di supporto;
- 3) **segnalazione delle operazioni sospette.**

I destinatari applicano le presenti disposizioni secondo il principio di **proporzionalità**, in coerenza con la forma giuridica, le dimensioni, l'articolazione organizzativa, le caratteristiche e la complessità dell'attività svolta.

Coop. Mag 6, cooperativa di finanza mutualistica e solidale a mutualità prevalente iscritta all'elenco ex art.111 TUB, può identificarsi in base a quanto menzionato nel Manifesto, già portato a conoscenza della Banca d'Italia.

### **Manifesto della finanza mutualistica e solidale**

Per potersi definire «mutualistica e solidale» tutta l'attività finanziaria del soggetto, e tutte le attività ad essa collegate, devono uniformarsi ai seguenti principi e alle seguenti norme:

1. Accesso al credito senza discriminazioni basate su patrimonio, sesso, etnia o religione a sostegno della funzione sociale delle attività finanziate e del benessere della comunità.

Esclusione di ogni tipo di prestito nei confronti di quelle attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, come la produzione e il commercio di armi, le produzioni lesive della salute e dell'ambiente, le attività che si fondano sullo sfruttamento dei minori o sulla repressione delle libertà civili.

2. Preferenza delle garanzie personali (anche di gruppo), a prescindere dal patrimonio dei garanti, rispetto a quelle patrimoniali. Almeno il 75% del numero dei finanziamenti in corso deve essere garantito esclusivamente da garanzie personali.

3. Trasparenza, partecipazione e mutualità come requisiti fondanti di tutta l'attività, che si manifestano principalmente in:

a) Massima trasparenza nella determinazione dei tassi di interesse applicati ai finanziamenti; essi devono essere composti da soli due elementi: costi di gestione della struttura e remunerazione del denaro investito. Il tasso applicato ai finanziamenti non è determinato dal potere contrattuale dei finanziati. La remunerazione del capitale sociale non deve superare il tasso d'inflazione, escludendo ogni forma di ulteriore arricchimento.

b) Massima trasparenza nella gestione della struttura e nelle decisioni relative alla concessione dei finanziamenti, con esplicita previsione di forme di partecipazione e comunicazione ai soci. In particolare espressa previsione della possibilità per i soci di assistere liberamente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e l'individuazione, con approvazione dell'assemblea dei soci, di strumenti per favorire la creazione di rapporti di conoscenza, scambio e collaborazione fra i soci finanziatori e soci finanziati. Comunicazione pubblica dei finanziamenti concessi, del denaro raccolto e delle altre principali decisioni strategiche.

c) Forma cooperativa a mutualità prevalente della struttura, con esplicita previsione di partecipazione in qualità di soci, con i medesimi diritti e doveri, di investitori, finanziati e lavoratori (o rappresentanti di questi ultimi in caso di strutture consortili o comunque di secondo livello). I finanziati devono essere soci.

d) Individuazione degli strumenti per definire e verificare il raggiungimento dei propri fini sociali: la cooperativa dovrà adottare idonei strumenti, discussi e approvati dalla propria assemblea dei soci, per definire e verificare periodicamente in modo partecipato, il raggiungimento dei propri fini sociali.

e) Concessione dei finanziamenti si deve basare, oltre che sull'istruttoria economica, anche su quella socio-ambientale e tale istruttoria deve avere pari valore di quella economica all'interno del meccanismo decisionale di concessione del finanziamento.

Ciò premesso, e tenuto conto del fatto che i soggetti finanziati della Cooperativa Mag 6 sono esclusivamente soci e non clienti, le verifiche sulle operazioni sospette di riciclaggio vengono effettuate all'interno della cooperativa su **tutti i soci** prima della loro adesione e quindi anche su **tutti i finanziati**.

#### 1) adeguata verifica della clientela

Operando Mag 6 solo con soci la conoscenza del soggetto è tutelata, come pure il rapporto costante nel tempo, in ottemperanza pertanto alla normativa. Viene dunque confermata la prassi, sistematicamente applicata da Mag 6 anche prima dell'entrata in vigore della normativa e dettagliata in un'apposita procedura, che prevede che **per tutti i nuovi soci sia fissato uno o più incontri**, al fine di conoscerli personalmente, di comprenderne a fondo le motivazioni che li spingono ad aderire alla cooperativa e di verificare la natura giuridica del soggetto e la prevalente attività svolta.

Inoltre, le operazioni di finanziamento di Mag 6 non possono per espressa previsione statutaria contribuire ad attività a rischio di riciclaggio, per la particolare natura delle persone giuridiche finanziate (cooperative, associazioni, attività individuali o familiari inserite in una rete) e finalità (solidarietà sociale, ambiente, prodotti e agricoltura biologica, cultura alternativa, commercio equo e solidale) o microcredito alle persone fisiche.

Prima di effettuare un'operazione con un soggetto occorre in ogni caso:

- **identificare il soggetto**, attraverso i suoi dati identificativi: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale, estremi del documento di identità in corso di validità, o nel caso di persona diversa da quella fisica, la denominazione, sede legale, codice fiscale e/o partita iva;

- **verificare l'identità del soggetto** (persona fisica o titolare effettivo): controllare la corrispondenza del soggetto con il documento di identità che non deve essere scaduto e i poteri di rappresentanza con visura camerale;

- **acquisire e valutare informazioni** sullo scopo e sulla natura dell'operazione o del rapporto continuativo.

La verifica dei nostri soci avverrà sempre in misura proporzionale all'entità dei rischi e terrà conto dei seguenti criteri generali.

Con riferimento al socio:

1. natura giuridica;
2. prevalente attività svolta
3. comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione;
4. area geografica di residenza.

Con riferimento all'operazione o al rapporto continuativo:

1. tipologia dell'operazione;
2. modalità di svolgimento dell'operazione;
3. frequenza e volume delle operazioni e durata del rapporto continuativo;
4. ragionevolezza dell'operazione;
4. area geografica di destinazione e oggetto dell'operazione.

Il rapporto con il socio sarà monitorato anche in seguito, per tutta la sua durata.

## 2) registrazione dei rapporti e delle operazioni e conservazione dei relativi documenti

Gli obblighi di registrazione si applicano in sede di accensione, variazione e chiusura di rapporti continuativi (per Mag 6 la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e l'eventuale rilascio di garanzie e impegni di firma), e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale dei destinatari.

Le operazioni rilevanti, anche in via frazionata, sono quelle che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a € 15.000: per operazioni frazionate si intendono quelle disposte in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni.

L'Archivio Unico Informatico è tenuto attraverso il software Gaia; i dati devono essere conservati per 10 anni.

La registrazione nell'AUI è fatta mensilmente entro 30 giorni dalla fine del mese relativo alle operazioni.

## 3) segnalazione delle operazioni sospette

Gli intermediari finanziari sono tenuti a inviare sul portale INFOSTAT-UIF (<http://infostat-uif.bancaditalia.it>) una segnalazione "**quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**".

Il sospetto deve trarre origine dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o attività svolta dal soggetto cui è riferita. Appositi indicatori di anomalia, adottati e periodicamente aggiornati dalle autorità competenti, nonché schemi di comportamento anomalo sotto il profilo finanziario, sono volti ad agevolare l'individuazione delle operazioni sospette (Comunicazioni UIF maggio 2011 e aprile 2012). Gli indicatori attinenti alla nostra attività sono i seguenti: ripetuti versamenti frazionati non giustificati dall'attività svolta dal cliente/socio, con modalità tali da denotare intenti dissimulativi; versamenti di ingente ammontare inusuali rispetto alla condizione economico finanziaria del socio; versamenti effettuati da terzi da favore di soci, soprattutto se di ingenti dimensioni; versamenti in contante frazionati che complessivamente, anche oltre i sette giorni lavorativi, superino i limiti previsti per tale tipologia; utilizzo di banconote da € 500, soprattutto se non giustificati dall'attività svolta, finché in corso legale.

In osservanza al principio di proporzionalità sopra descritto, il Consiglio di Amministrazione di Mag 6 nomina il **Responsabile antiriciclaggio** con compiti di supervisione e controllo, cui viene attribuita anche la responsabilità per la segnalazione delle **operazioni sospette**.

Tale responsabile, la cui nomina ha durata triennale ad esclusione del primo mandato, verifica di continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e con cadenza annuale informa il Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta e i controlli eseguiti.

Viene altresì nominato dal CdA, il **responsabile** a cui assegnare la **funzione di gestione e controllo** il quale provvede, relazionandosi con il Responsabile Antiriciclaggio, a:

- identificare le norme applicabili e l'impatto sui processi e procedure interne;
- collaborare all'individuazione del sistema di controllo interno e verifica la sua idoneità;
- verificare l'affidabilità del sistema informativo utilizzato per l'Archivio Unico Informatico Aziendale;
- organizzare corsi di formazione sulle novità normative antiriciclaggio.